MODIFICHE AI COMPITI, ALL'ORDINAMENTO ED ALLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Art. 55

Indennità di tempo pieno ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori

Dalla data in cui avra' effetto la legge di riforma dell'ordinamento universitario, l'indennita' di tempo pieno ivi prevista per i docenti di ruolo e per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, sara' corrisposta anche ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanita'. In pari data cessera' nei confronti dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori la corresponsione del compenso particolare previsto dal precedente articolo.

Versione in vigore dal 9 settembre 1973, non più in vigore dal 18 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'
Estremi	Legge 7 agosto 1973, n. 519
Titolo	VII — Disposizioni varie e comuni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ai-compiti-all-ordinamento-ed-alle-strutture-dell-istituto/art-55-indennita-di-tempo-pieno-ai-dirigenti-di-ricerca-ed-ai-ricercatori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it